

Legge 26 marzo 2010, n. 42

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il *decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3*

All'articolo 1, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

- a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
- b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'*articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2, del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Tale incremento» sono inserite le seguenti: «, da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'*articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009*,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.

Art. 2-ter. - (Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del *decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.

Art. 2-quater. - (Modifiche all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*). - 1. All'*articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*), convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura

strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica”;

b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: “che non comportino aumenti della cubatura degli edifici” sono inserite le seguenti: “ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica”.

Art. 2-quinquies. - (Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*). - 1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi.

Art. 2-sexies. - (Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare). - 1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010».

Data di aggiornamento: 30/03/2010 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/03/2010